

Allegato 1



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

“SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E DI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI NONCHÉ DI EVENTI ISTITUZIONALI”

CIG: 7929341B2F

Codice IPA: FG87PN

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto. Denominazioni)

1. L'appalto di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento del servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio regionale del Lazio e, a richiesta, delle sedute di altri organi istituzionali (Ufficio di presidenza, commissioni consiliari, Consiglio delle autonomie locali, etc.) nonché di eventi istituzionali.
2. Negli articoli che seguono, si intende per:
 - a) Capitolato, il presente capitolato speciale di appalto;
 - b) Servizio, il servizio di resocontazione integrale di cui al Capitolato;
 - c) Amministrazione, l'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio;
 - d) Prestatore, l'operatore economico che fornisce il Servizio in quanto aggiudicatario dell'appalto e sottoscrittore del connesso contratto;
 - e) Contratto, il contratto sottoscritto dall'Amministrazione e dal Prestatore a seguito dell'aggiudicazione del Servizio.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Il contenuto del Capitolato costituisce fonte di obbligazioni per il Prestatore e, in fase di affidamento, per tutti gli operatori economici che rispondono alla richiesta di offerta (RdO) presentata attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA).

2. La fornitura del Servizio è disciplinata nell'ordine dalle:
- a) clausole e previsioni di cui al Capitolato;
 - b) disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e altre disposizioni di settore (linee guida ANAC, decreti ministeriali, ecc.) in materia di appalti pubblici;
 - c) disposizioni del codice civile e altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti diritto privato.
3. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle attività e prestazioni previste nel Capitolato nonché ogni altra attività/prestazione che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni stabilite nello stesso.
4. L'affidamento del Servizio presuppone una reciproca e aperta collaborazione tra l'Amministrazione e il Prestatore, tale da determinare un rapporto che, tenuto conto della natura e della delicatezza del Servizio medesimo, deve rispondere pienamente, in termini qualitativi, alle indicate esigenze. In particolare, il Prestatore con riferimento al Servizio si impegna:
- a) a garantire che sia fornito nel modo migliore e tempestivo possibile, con il massimo livello di imparzialità, competenza, diligenza e professionalità;
 - b) ad assicurare che sia eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero sopravvenire, in modo tale che sia assicurato anche il mantenimento ovvero l'adeguamento delle apparecchiature/strumentazioni utilizzate agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - c) a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e tutela dei dati personali nonché dai danni a persone o cose che possano derivare dall'esecuzione del Servizio;
 - d) a svolgere le attività/prestazioni previste dal Capitolato sotto la vigilanza e le direttive dell'Amministrazione.

Art. 3

(Durata e valore del Contratto)

3. Il Contratto ha la durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dello stesso, come risultante da apposito verbale. È ammessa la proroga alla scadenza, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

4. Considerato che il Consiglio regionale del Lazio si riunisce mediamente una/due volte alla settimana e che, su base statistica e dunque non oggetto di garanzia del Capitolato, il numero annuo delle ore in cui si articolano le sedute dello stesso Consiglio e degli altri organi istituzionali che di norma fanno richiesta del Servizio è calcolato, in via presuntiva, in totali 700 (settecento), il valore complessivo stimato del Contratto di cui al comma 1 è pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/zerzero), oltre l'IVA di legge al 22%, equivalente quindi a 107,14 (centosette/quattordici) euro/ora, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 6. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del Servizio sono stati valutati pari a zero.

5. In relazione alle modalità di esecuzione del Servizio, l'importo di cui al comma 2 costituisce valore presunto e non anche corrispettivo del Servizio stesso. Il corrispettivo viene infatti erogato a consuntivo, in relazione al numero e alla durata oraria delle sedute del Consiglio regionale e degli altri organi istituzionali ovvero degli eventi istituzionali. Le modalità dei pagamenti sono stabilite all'articolo 9.

Art. 4

(Attività/prestazioni e modalità di esecuzione)

- 1.** La resocontazione integrale di tutti gli interventi svolti nel corso delle sedute del Consiglio regionale del Lazio e, a seguito di richiesta dell'Amministrazione al Prestatore, delle sedute di altri organi istituzionali nonché di eventi istituzionali, comporta da parte dello stesso Prestatore la trascrizione integrale, in tempo reale, su supporto informatico, degli stessi interventi. Fanno eccezione le sedute secretate, per le quali, eventualmente, l'Amministrazione richiede l'assistenza del Prestatore, stabilendo apposite cautele in ordine alle modalità di svolgimento della resocontazione e i conseguenti tempi e oneri.
- 2.** Per trascrizione integrale degli interventi si intende la completa riproduzione in testo degli stessi, corretta sotto il profilo grammaticale e ortografico e in corrispondenza semantica e sintattica con il parlato. Più specificamente, essa deve presentare le caratteristiche di un resoconto stenografico, riportare fedelmente quanto detto dall'autore dell'intervento (oratore), essere priva di tutti gli aspetti tipici del parlato (esitazione, false partenze, autocorrezioni, segnali discorsivi), secondo le regole dello scritto, sempre mantenendo un registro formale e nell'assoluto rispetto del pensiero dell'oratore.
- 3.** Oltre all'elaborato finale (resocontazione definitiva) da consegnare al termine della seduta in formato Word o equivalente, il Prestatore è tenuto a consegnare nel corso della stessa seduta anche segmenti di resoconto (resocontazione parziale), pure relativi a singoli interventi o a parti di essi, secondo le modalità e i termini indicati seduta stante dall'Amministrazione, nella persona del direttore di esecuzione del Contratto (DEC) o del responsabile della competente struttura. Il Prestatore è tenuto inoltre a predisporre l'indice degli argomenti trattati contenuti nell'elaborato finale, con l'indicazione delle pagine degli stessi e, per ognuno di essi, degli oratori intervenuti in ordine cronologico. Il Prestatore provvede a tali attività/prestazioni con propri strumenti, attrezzature, strutture e personale. I materiali di consumo (CD, DVD, ecc.), qualora necessari, sono forniti a proprie spese dal Prestatore. Eventuali attrezzature informatiche, necessarie per attività/prestazioni ancora più performanti (migliorie) rispetto allo standard di cui al Capitolato, qualora non richiesti dall'Amministrazione sono impiegati dal Prestatore senza ulteriori oneri per la stessa.
- 4.** La resocontazione integrale deve essere corredata dalla registrazione audio, alla quale il Prestatore provvede, anche attraverso la presenza di operatori nei termini di cui all'articolo 5, con propria idonea attrezzatura presso l'aula consiliare o le altre sale in cui si tengono le adunanze di organi istituzionali o eventi istituzionali. L'Amministrazione fornisce unicamente la connessione con l'impianto audio già esistente. È in ogni caso obbligo del Prestatore assicurare, in qualsiasi momento e con immediatezza, in caso di malfunzionamento dell'impianto audio nell'aula consiliare o nelle altre sale in cui si tiene la seduta o l'evento, la registrazione audio attraverso proprie strumentazioni/apparecchiature e quindi la resocontazione integrale.
- 5.** Tramite il DEC o altro dipendente assegnato alla competente struttura, l'Amministrazione comunica al Prestatore, a mezzo di PEC, fax o posta elettronica ordinaria, la data della convocazione della seduta del Consiglio regionale del Lazio o di altro organo istituzionale ovvero di svolgimento dell'evento, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta o l'evento. In caso di urgenza, la convocazione è comunicata entro un termine di preavviso inferiore al precedente, ma pur sempre almeno tre ore prima della seduta o dell'evento. La comunicazione in parola non necessita in tutti i casi di aggiornamento della stessa seduta del Consiglio regionale del Lazio, deciso al momento della sua sospensione. Fermo restando i termini di preavviso di cui sopra, qualora il Consiglio regionale del Lazio o altro organo istituzionale sia convocato in mattinata e, in prosecuzione della stessa seduta, durante le ore pomeridiane, ai fini del corrispettivo la seduta deve essere considerata come unica.
- 6.** Il Prestatore assicura le attività/prestazioni a partire dalla mezz'ora antecedente l'inizio della seduta o dell'evento e per tutta la durata della/o stessa/o. In caso di più sedute e/o eventi che si svolgono in contemporanea, il Prestatore assicura comunque presenza e attività/prestazioni per

ciascuna/o di esse/i. La mezz'ora antecedente l'inizio della seduta o dell'evento e quella a seguire la chiusura della/o stessa/o sono conteggiati ai fini della determinazione del corrispettivo indicato in fattura, in considerazione del fatto che il Prestatore ha rispettivamente l'obbligo di assicurare la presenza nel primo intervallo di tempo e di interfacciarsi, nel secondo, con la competente struttura per gli adempimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli per esigenze di chiarimento/verifica.

7. L'Amministrazione, tramite il DEC o il responsabile della competente struttura, può respingere, entro le successive ventiquattro ore lavorative, il lavoro prodotto dal Prestatore in quanto in tutto o in parte difettoso o comunque non rispondente agli standard del Capitolato. Al verificarsi di tale evenienza, l'Amministrazione assegna al Prestatore un breve termine per porvi rimedio, scaduto il quale si procede con l'applicazione di un'apposita contestazione e della successiva penale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 5

(Servizio di presidio. Personale utilizzato)

1. Il Prestatore si impegna a destinare al Servizio operatori qualificati e professionalmente idonei, trasmettendo all'Amministrazione l'elenco nominativo con allegati il *curriculum formativo-professionale* di ciascuno di essi, dal quale emergano i corsi di formazione e le specifiche competenze/esperienze conseguite/maturate, corrispondenti a quelle richieste per la realizzazione delle attività/prestazioni previste dal Capitolato. L'Amministrazione si riserva di verificare dette competenze/esperienze e di chiedere l'avvicendamento del personale impiegato se ritenuto inidoneo.

2. Il personale impiegato deve:

- a) essere fisicamente presente in numero pari ad almeno una unità durante lo svolgimento di ciascuna seduta consiliare e di altro organo istituzionale nonché di eventi istituzionali;
- b) essere in grado di intervenire su tutti i cicli delle attività/prestazioni di cui al Capitolato e avere una specifica conoscenza dei supporti informatici;
- c) osservare un contegno inappuntabile durante lo svolgimento della propria attività, in particolare nei confronti dei rappresentanti istituzionali e del personale regionale.

3. In caso di seduta consiliare o di altri organi istituzionali a oltranza, il Prestatore deve assicurare l'avvicendamento del personale impiegato, secondo le prescrizioni del contratto collettivo nazionale di categoria applicato.

Art. 6

(Obblighi e responsabilità del Prestatore)

1. Il Prestatore si obbliga:

- a) ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in materia di retribuzione, contribuzione, previdenza, assicurazione, infortunistica, sanità, igiene e sicurezza. In particolare, si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività/prestazione di cui al Capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento della attività/prestazione, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- b) ad assumere a proprio carico tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività/prestazione del Capitolato nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi

comprese, a titolo esemplificativo, quelle relative a eventuali spese per il personale, di trasporto, di viaggio;

- c) a rispondere di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale: a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dello stesso; a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione; a terzi e/o cose di loro proprietà.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, lettera a) è causa di risoluzione del Contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno, ferme restando le eventuali comunicazioni di legge alle Autorità preposte. Il Prestatore esonera pertanto l'Amministrazione nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dall'inosservanza di detti obblighi.

Art. 7

(Prova tecnica ante-aggiudicazione)

1. Prima dell'aggiudicazione del Servizio, l'Amministrazione chiede all'operatore economico scelto in sede di proposta di aggiudicazione di svolgere, a titolo completamente gratuito, una prova tecnica del Servizio durante una seduta del Consiglio regionale del Lazio, nei termini e con le modalità previste dal Capitolato. Il Responsabile unico del procedimento (RUP), unitamente al responsabile della struttura competente e al funzionario titolare della pertinente posizione organizzativa all'interno di essa, valuta la congruenza di quanto redatto con la registrazione d'aula nonché l'integralità, la fedeltà, la precisione e la correttezza lessicale e sintattica della resocontazione resa. In base a tali parametri di valutazione, i soggetti di cui sopra esprimono un giudizio, positivo o negativo, in merito alla prova tecnica.

2. In caso di due consecutive prove tecniche dall'esito negativo, l'Amministrazione provvede a escludere l'operatore economico scelto in sede di proposta di aggiudicazione, richiedendo all'operatore economico che segue in graduatoria lo svolgimento della prova tecnica nei termini di cui al comma 1.

3. Si provvede all'aggiudicazione dell'appalto solo a seguito del superamento della prova tecnica. Nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione o in quello eventuale di esclusione è fatta menzione dell'esito della relativa prova tecnica.

Art. 8

(Sicurezza)

1. Tutte le attività/prestazioni oggetto del Capitolato devono essere effettuate in modo tale da assicurare il mantenimento ovvero l'adeguamento delle apparecchiature/strumentazioni utilizzate dal Prestatore agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Art. 9

(Fatture e modalità di pagamento del corrispettivo economico)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, il pagamento del corrispettivo è effettuato con scadenza mensile posticipata. A tal fine, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le attività/prestazioni svolte, il Prestatore è autorizzato a emettere fattura elettronica, allegando alla stessa i *report* distinti per singola seduta, con la quantificazione anche economica delle medesime attività/prestazioni. Le fatture devono essere intestate al Consiglio regionale del Lazio, facendo riferimento alla determinazione di aggiudicazione e al Codice Identificativo di Gara (CIG), nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica.

2. L'Amministrazione, nella persona del DEC, svolge le preventive verifiche in ordine alla regolarità delle attività/prestazioni rese e agli altri adempimenti di legge, effettua, in caso di esito positivo delle stesse, il pagamento entro il termine di giorni sessanta dall'acquisizione al protocollo della singola fattura elettronica emessa. Decorso detto termine senza che sia stato effettuato il pagamento per cause non imputabili al Prestatore, sono dovuti allo stesso gli interessi di mora al tasso vigente.

3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi dell'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il pagamento delle fatture avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il Prestatore, pertanto, comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi del rapporto di conto corrente dedicato in via esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari e gli estremi del/dei soggetto/i delegato/i ad operare su di esso e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa sia all'uno che all'altro/i. In particolare, la delega del soggetto delegato, completa di codice fiscale dello stesso, è depositata agli atti dell'Amministrazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., con l'applicazione dell'obbligo della conseguente comunicazione del fatto alla competente Prefettura - UTG, nei prescritti termini.

4. Le informazioni relative alle modalità di emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture elettroniche sono disponibili nella sezione "FATTURAZIONE ELETTRONICA" dell'*homepage* del sito istituzionale dell'Amministrazione, a cui si rimanda per qualsiasi informazione di carattere tecnico e procedurale. Pertanto le fatture relative all'obbligazione in oggetto devono riportare obbligatoriamente nei campi del tracciato della fattura elettronica:

- a) il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario, pubblicato sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e rilevabile dal sito www.indicepa.gov.it raggiungibile anche dal portale regionale. Il Codice Unico d'Ufficio è indispensabile per individuare la struttura organizzativa dell'Amministrazione che deve procedere alla liquidazione delle fatture;
- b) il CIG, ai sensi dell'articolo 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica) del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni che, nella fattispecie, è il seguente: 7929341B2F;
- c) la determinazione dirigenziale da cui scaturisce l'obbligazione contrattuale con l'Amministrazione, al fine di consentire il caricamento automatico delle fatture nel registro delle fatture del sistema amministrativo contabile della stessa.

Art. 10

(Sospensione del Servizio)

1. Nel caso in cui l'attività del Consiglio regionale del Lazio dovesse interrompersi ovvero terminare per qualsiasi causa anticipatamente alla data di scadenza del Contratto, è facoltà dell'Amministrazione formalizzare la sospensione del Servizio per il relativo periodo.

Art. 11

(Variazioni del Servizio)

1. Il Prestatore si obbliga a eseguire tutte le variazioni del Servizio non sostanziali che l'Amministrazione ritiene opportune, richieste per iscritto nella persona del RUP/DEC o del responsabile della struttura competente, a condizione che tali variazioni non mutino la natura sostanziale del Capitolato.

2. Sono ammesse, in particolare, le modifiche del Contratto nelle ipotesi, con le modalità e i termini di cui all'articolo 106, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, purché ciò non implichi modifiche sostanziali allo stesso Contratto.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, variazioni delle attività/prestazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, per tutto il periodo di durata dello stesso, senza che questi possa far valere, all'interno del quinto, il diritto alla risoluzione del Contratto.

4. Il Prestatore non può sospendere/interrompere il Servizio fornito in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione o interruzione del Servizio per decisione unilaterale del Prestatore, indipendentemente dalla sua durata, costituisce inadempienza contrattuale e, come tale, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del cod. civ.. In tale ultimo caso, l'Amministrazione procede nei confronti del Prestatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresa l'escussione della garanzia definitiva in conto dei maggiori oneri contrattuali o danni.

5. Il Prestatore non può introdurre variazioni delle attività/prestazioni, con la conseguenza che se non espressamente autorizzate nei termini stabiliti dal presente articolo, non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi di nessuna natura o tipo. In tale circostanza, è facoltà dell'Amministrazione richiedere la messa in ripristino della situazione originaria, senza ulteriori costi e oneri.

Art. 12

(Subappalto, cessione del Contratto e dei crediti)

1. Stante le peculiarità legate alla tipologia del Servizio e, consequenzialmente, l'interesse dell'Amministrazione a che, in considerazione della verificata idoneità tecnica di cui all'articolo 7, il Prestatore rimanga tale per l'intera durata del Contratto anche allo scopo di garantire esigenze di unitarietà e coordinamento di tipo tecnico-organizzativo, non è in alcun caso ammesso né il suo subappalto, né quello delle singole attività/prestazioni in cui si articola, pena la risoluzione del Contratto medesimo per inadempimento.

2. È vietata ogni forma totale o parziale di cessione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso per inadempimento.

3. La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui all'articolo 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, nel rispetto degli obblighi di cui alla l. 136/2010 e successive modifiche.

Art. 13

(Inadempienze e penali. Limitazioni di responsabilità del Prestatore. Eventuale sospensione del Servizio)

1. Tutte le clausole contenute nel Capitolato hanno il valore di prescrizione negoziale, cui l'Amministrazione ha specifico interesse, e la loro osservanza si configura pertanto essenziale per la corretta esecuzione del Servizio. La mancata, ritardata o irregolare esecuzione delle attività/prestazioni in cui si articola il Servizio, rispetto alle prescrizioni del Capitolato, configurano un inadempimento che, rilevato dall'Amministrazione con contestazione formale a opera del DEC/RUP ovvero del responsabile della competente struttura, determina nei confronti del Prestatore l'applicazione di una penale pari a 250,00 (duecentocinquanta) euro/giorno fino all'accertata cessazione dell'inadempimento stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Per violazioni o inadempienze di natura "amministrativa" o formale, non necessariamente legate a un

disservizio, la penale applicata è pari a 150,00 (centocinquanta) euro/giorno, fino all'accertata cessazione dell'inadempimento stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

2. Le penali di cui al comma 1 sono prelevate dal pagamento periodico di cui all'articolo 9 ovvero dalla cauzione definitiva, che deve in tal caso essere reintegrata automaticamente, senza richiesta scritta, entro i successivi dieci giorni lavorativi. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere alla risoluzione per inadempimento al verificarsi della terza penalità nel corso di un anno solare, quale che ne sia la causa.

3. Il Prestatore non risponde per i casi di inadempimento di cui al comma 1 dovuti a "cause di forza maggiore" ovvero non dovuti a comportamenti colposi; in tal caso, si obbliga a circostanziare immediatamente i fatti e/o le situazioni causanti e a indicare le misure poste in essere per prevenire e/o fronteggiare gli stessi. Con l'espressione "cause di forza maggiore" si intende qualsiasi causa che il Prestatore non abbia possibilità di evitare o che comunque non sia a esso imputabile.

4. Analogamente a quanto previsto all'articolo 10, è facoltà dell'Amministrazione, tramite richiesta scritta a opera del DEC/RUP o del responsabile della competente struttura, disporre la sospensione del Servizio al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 1 e/o in situazioni, non prevedibili al momento della stipula del Contratto, che impediscano la realizzazione del Servizio a regola d'arte.

Art. 14

(Risoluzione del Contratto. Recesso)

1. Il Contratto può essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata A/R o a mezzo di PEC.

2. Oltre ai casi di risoluzione dei contratti stabiliti dal codice civile, a quelli espressamente previsti per i contratti pubblici dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche in termini di facoltà o di obbligo per l'Amministrazione e in caso di violazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici allegato alla documentazione di gara, l'Amministrazione:

a) procede alla risoluzione del Contratto nelle ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato e, più puntualmente:

- 1) all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- 2) all'articolo 9, comma 3;
- 3) all'articolo 11, comma 4;
- 4) all'articolo 12, commi 1 e 2;
- 5) all'articolo 16, comma 8;

b) si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nell'ipotesi di irrogazione di tre penali nel corso di un anno solare, conseguenti a forme di inadempimento diverse da quelle che determinano la risoluzione di diritto dello stesso contratto (a titolo esemplificativo: mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte; mancato rinnovo delle polizze assicurative richieste nelle norme di gara ovvero mancato reintegro della cauzione definitiva).

3. In caso di risoluzione del Contratto per accertato inadempimento, l'Amministrazione procede con l'incameramento della cauzione definitiva, con l'applicazione delle ulteriori misure e comunicazioni di legge e per l'eventuale risarcimento del maggior danno.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 109 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, è in facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate e comunicate, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante lettera raccomandata con A/R o a mezzo di PEC. In tal caso al Prestatore spetta soltanto il corrispettivo delle attività/prestazioni erogate fino alla data di efficacia del recesso. Non è ammesso alcun corrispettivo o indennizzo

aggiuntivo per il caso di recesso da parte dell'Amministrazione. In tale circostanza, la cauzione definitiva è restituita ovvero l'Amministrazione rilascia il proprio nulla osta allo svincolo.

Art. 15
(Controversie)

1. La definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il foro di Roma. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16
(Trattamento dei dati personali)

1. In ragione delle previsioni di cui al presente articolo, il Prestatore – in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, e dell'articolo 418 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento – si impegna a eseguire il trattamento dei dati personali forniti dall'Amministrazione – quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1., n. 7) del RGPD e dell'articolo 411 del Regolamento – secondo le previsioni di cui al RGPD e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, atti normativi che lo stesso Prestatore dichiara di conoscere e che si impegna altresì ad applicare con la sottoscrizione del Contratto. Ai fini del presente articolo, fermo restando le previsioni di cui al Regolamento, si assumono le definizioni di cui all'articolo 4 del RGPD.

2. Il trattamento di dati personali di cui al presente articolo, la cui durata coincide con quella del Contratto, è relativo alle attività/prestazioni di cui all'articolo 4, che possono comportare, in particolare, da parte del Prestatore, il trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione eventualmente contenuti in atti iscritti all'ordine del giorno delle sedute consiliari o delle commissioni consiliari e negli interventi di cui ai resoconti integrali. Detta circostanza può verificarsi, in specie, per gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) nonché per i resoconti integrali in cui gli stessi atti sono riportati unitamente agli interventi svolti durante il dibattito/confronto avente ad oggetto la loro trattazione.

3. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo da parte del Prestatore è funzionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1., lettera e) del RGPD, all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Amministrazione e, in particolare, di quello che deriva dall'obbligo di pubblicazione dei resoconti integrali discendente dall'applicazione di disposizioni normative statali e regionali in materia.

4. Sono oggetto del trattamento da parte del Prestatore, nei termini previsti dal presente articolo, i dati personali (ad es. dati anagrafici) e, in taluni casi, le categorie particolari di essi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (*ex* dati sensibili) del RGPD ovvero i dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (*ex* dati giudiziari) dello stesso. Le persone fisiche identificate o identificabili a cui i dati oggetto del trattamento si riferiscono (interessati) sono, tra gli altri: i consiglieri e gli assessori regionali ovvero coloro che vengono menzionati in atti/documenti elaborati e presentati dagli stessi; i dipendenti del Titolare del trattamento e altro personale a vario titolo in servizio presso di esso ovvero coloro che vengono indicati in atti/documenti formati dagli stessi.

5. L'Amministrazione fornisce al Prestatore dati personali esatti e aggiornati. Ove il trattamento si basi sul consenso dell'interessato, l'Amministrazione documenta al Prestatore l'acquisizione dello stesso, così come comunica tempestivamente al Prestatore: ogni eventuale modifica e rettifica di dati personali; ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli articoli 6 e 9 del RGPD; l'eventuale revoca del consenso dell'interessato nonché qualsiasi richiesta da parte di

un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica di dati personali ovvero la limitazione od opposizione al trattamento.

6. Il Prestatore si impegna, in particolare, a trattare i dati personali forniti dall'Amministrazione:

- a) unicamente per le finalità di cui al comma 3;
- b) secondo le istruzioni impartite dalla stessa, attraverso:
 - 1) le disposizioni di cui al presente articolo, con il quale si rinvia espressamente al RGPD e al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e, più specificatamente, ai principi di cui agli articoli 5, 6 e 32 dello stesso RGPD;
 - 2) eventuale/i ulteriore/i atto/i, adottato/i dal sottoscrittore del Contratto in nome e per conto dell'Amministrazione, in qualità di Delegato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 411 bis del Regolamento.

7. Il Prestatore, più specificatamente, con riferimento ai trattamenti svolti per conto dell'Amministrazione:

- a) si obbliga ad adottare, a seguito di congrua valutazione dei rischi riferibili ai processi tecnologici adottati in relazione allo specifico trattamento dei dati richiesto dal Capitolato, tutte le misure tecniche e organizzative volte a scongiurare casi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale a dati trasmessi dalla stessa Amministrazione e conservati o comunque trattati dal Prestatore medesimo;
- b) si obbliga a restituire alla stessa Amministrazione e comunque a cancellare definitivamente dai propri archivi i dati trattati per conto della stessa entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del Contratto, fatto salvo il diritto di trattare i dati personali anche successivamente alla data di scadenza del Contratto al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione europea a cui lo stesso Prestatore è soggetto;
- c) si impegna:
 - 1) a designare formalmente le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e a garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza e procedano al trattamento solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni in merito;
 - 2) a non ricorrere a Sub-responsabili esterni del trattamento;
 - 3) ad adottare tutte le misure in materia di sicurezza del trattamento di dati dei cui all'articolo 32 del RGPD, con la sola eccezione della misura prevista alla lettera a), del paragrafo 1. dello stesso articolo, in considerazione del fatto che la tipologia del Servizio non consente tecnicamente di poterla applicare, nonché:
 - 3.1) a monitorare la loro applicazione e il rispetto di esse da parte del personale autorizzato;
 - 3.2) a riesaminare e aggiornare le stesse ai sensi dell'articolo 24 del RGPD;
 - 3.3) a negoziare in buona fede con la stessa Amministrazione la ripartizione dei costi per la loro implementazione richiesta dalla medesima Amministrazione o da ogni altra previsione normativa in vigore o sopravvenuta, in ragione degli sviluppi della tecnologia e del rispetto del livello di sicurezza dei dati personali prescritto dal RGPD;
 - 4) ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 33 e, eventualmente, dell'articolo 34 del RGPD, a comunicare alla stessa Amministrazione, ai sensi del paragrafo 2. dello stesso articolo 33 del RGPD, tempestivamente e comunque non oltre le 24 h (ventiquattro ore) dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione che riguardi il trattamento di dati personali di cui al presente articolo nonché ad assisterla e a coadiuvarla nei correlati adempimenti. Detta comunicazione deve:
 - 4.1) essere inviata a mezzo di PEC al seguente indirizzo di PEC: aulaconsiglio@cert.consreglazio.it;
 - 4.2) contenere almeno le seguenti informazioni:
 - la natura della violazione dei dati personali;

- ove possibile, le categorie e il numero di interessati i cui dati personali sono stati oggetto della violazione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - la descrizione delle misure che sono state adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi;
 - l'indicazione del nome e dei recapiti del proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) o di altra persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dei dati personali comunicata;
- 5) ad assistere la stessa Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del RGPD in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati – provvedendo, al riguardo, a rendere disponibile, su richiesta della medesima, la documentazione comprovante l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione dell'impatto del trattamento – nonché, laddove ciò sia possibile, con misure tecniche e organizzative adeguate al soddisfacimento dell'obbligo da parte di essa di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- 6) a mettere a disposizione dell'Amministrazione stessa, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo;
- 7) a consentire e contribuire alle attività di revisione, compresa le attività di ispezione, che l'Amministrazione stessa può realizzare attraverso il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), altri dipendenti incaricati e/o consulenti esterni. A tale riguardo:
- 7.1) lo stesso Prestatore, a seguito di richiesta dell'Amministrazione pervenuta almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data indicata per le ispezioni e fatto salvo un minor termine in presenza di particolari esigenze, si obbliga a consentire alla stessa, attraverso il/i soggetto/i da questi indicato/i, lo svolgimento di attività ispettive presso le proprie sedi e presso gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o conservati, al fine di verificare la conformità del trattamento degli stessi al RGPD e al presente articolo;
 - 7.2) lo stesso Prestatore garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di ispezione svolte dalla stessa Amministrazione;
 - 7.3) la stessa Amministrazione si impegna a condurre le ispezioni per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del RGPD e del presente articolo, secondo modalità idonee a non ostacolare irragionevolmente la normale attività dello stesso Prestatore.

8. Il Prestatore risponde per il danno causato dal trattamento dei dati personali derivante dal Capitolato se non ha adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo nonché a quelli specificatamente diretti ai responsabili del trattamento previsti dal RGPD. In caso di richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per violazioni compiute dal Prestatore, la prima si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del secondo. Il Prestatore è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. In caso di violazione di particolare gravità delle disposizioni del RGPD o di quelle contenute nel presente articolo o a cui lo stesso rinvia, l'Amministrazione ha diritto di risolvere il Contratto.

Art. 17 (Clausola di rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nel Capitolato, si rinvia a quanto disposto dal d.lgs.

50/2016 e successive modifiche nonché dalle norme speciali vigenti in materia ovvero, in mancanza, dagli usi.